

ART. 1

Costituzione e denominazione – Norme applicabili

La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, di seguito denominata anche Fondazione, è persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, che opera esclusivamente per scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. La Fondazione è regolata dal presente Statuto, adeguato alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e comunque dalle norme vigenti in materia.

La Fondazione, che proviene dalla Cassa di Risparmio di Prato, costituita nel 1830 come “privata società anonima” da 60 benemeriti cittadini e divenuta autonoma con R.D. del 13 ottobre 1882, n. 732, ha effettuato il conferimento dell’azienda bancaria alla società per azioni denominata “Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.”, partecipata, in qualità di socio di maggioranza, dal Monte dei Paschi di Siena, in applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, con atto n. 18679 del 14 agosto 1992 notaio Sordi di Prato ed in conformità del Decreto del Ministro del Tesoro n. 436232 del 13 agosto 1992.

In seguito al progetto di ristrutturazione del Monte dei Paschi di Siena, approvato con Decreto del Ministro del Tesoro in data 8 agosto 1995, l’Ente ha ceduto, in data 12 ottobre 1995, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., l’intero pacchetto azionario corrispondente alla partecipazione nella società conferitaria e, quindi, ha partecipato alla costituzione, avvenuta il 30 ottobre 1995 con atto notaio Sordi di Prato, di una nuova banca denominata CARIPRATO-Cassa di Risparmio di Prato S.p.A., assumendo una partecipazione pari al 21%.

ART. 2

Sede, durata ed ambito di operatività

La sede legale della Fondazione è stabilita in Prato, Via degli Alberti 2.

E' in facoltà del Consiglio d’Indirizzo stabilire una o più sedi amministrative.

La durata della Fondazione è illimitata. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio d’Indirizzo, con l’osservanza delle norme stabilite nel successivo articolo 33.

La Fondazione opera con riferimento principale e prevalente al territorio della provincia di Prato. La Fondazione può inoltre operare, da sola o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, per la definizione e la realizzazione di progetti di carattere nazionale o sovranazionale.

ART. 3

Scopi ed attività

La Fondazione, nella continuità degli scopi originari della Cassa di Risparmio, indicata all’articolo 1, persegue finalità di utilità sociale in modo prevalente nei seguenti settori, considerati rilevanti: a) educazione, istruzione e formazione; b) arte, attività e beni culturali.

La Fondazione opera inoltre, senza fine di lucro e forma d’impresa, ed attraverso il perseguimento di concreti obiettivi di carattere sociale, per lo sviluppo locale, in rapporto al proprio principale territorio di riferimento, indicato dall’articolo 2, nell’ambito dei Settori ammessi dalla legge.

La Fondazione opera inoltre, senza fine di lucro e forma d'impresa, per la ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito dei settori ammessi dalla legge.

La Fondazione opera inoltre, senza fine di lucro e forma d'impresa, per il perseguimento di concreti obiettivi di carattere sociale in materia di salute pubblica e di volontariato, filantropia e beneficenza, nell'ambito dei Settori ammessi dalla legge.

Nell'ambito degli scopi di cui sopra la Fondazione può tra l'altro acquistare, gestire e curare raccolte d'arte, collezioni in genere, beni culturali storici ed artistici, immobili storici e artistici e di interesse ambientale, nonché promuovere, istituire e gestire, anche in collaborazione, fondazioni ed enti morali aventi scopi analoghi.

La Fondazione può promuovere ed effettuare il coordinamento di altri enti aventi analoghe finalità e raccordare con gli stessi la propria attività, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni ed organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

La Fondazione può esercitare, con contabilità separate, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori indicati al comma 1 del presente articolo.

La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio delle imprese di cui al comma che precede.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi la Fondazione può, in quanto ritenuto necessario od opportuno dai propri Organi amministrativi, nel rispetto dei principi di economicità della gestione e nella conservazione del patrimonio, compiere tutti gli atti e le operazioni, anche finanziarie, mobiliari ed immobiliari, connesse e strumentali agli scopi stessi, comprese quelle editoriali, nonché accettare donazioni e lasciti e compiere atti di comodato attivo e passivo.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153:

- redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio, detratti le spese di funzionamento, gli oneri fiscali, gli accantonamenti e le erogazioni previste da specifiche norme di legge;
- eventuali avanzi di gestione;
- eventuali atti di liberalità ed eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- redditi derivanti dall'eventuale esercizio delle imprese di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo;
- ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.

La Fondazione destina almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai settori di intervento previsti nel presente articolo considerati rilevanti.

La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modifiche e integrazioni.

Al fine di rendere più efficace la propria azione, di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse ed il rispetto del principio di economicità della gestione, di garantire la conservazione del valore del patrimonio ed una sua adeguata redditività, e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio nel quale opera, la Fondazione definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi annuali e pluriennali di intervento, individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili. I relativi atti di programmazione sono deliberati dal Consiglio d'Indirizzo.

Il regolamento interno della Fondazione, deliberato dal Consiglio d'Indirizzo, disciplina le modalità d'individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza delle attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né possedere partecipazioni di controllo in società bancarie o finanziarie. La Fondazione può acquisire o detenere altre partecipazioni, purché strumentali al conseguimento delle sue finalità istituzionali. E' comunque

esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione, o comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle Imprese Strumentali di cui al presente articolo, commi 6 e 7, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

L'ammontare dei debiti contratti con ciascun ente o società al cui capitale la Fondazione partecipi e delle garanzie dalla medesima ricevute dagli stessi non può eccedere un decimo del patrimonio della Fondazione medesima.

L'ammontare globale dei debiti contratti e delle garanzie ricevute non può eccedere il venti per cento del patrimonio della Fondazione.

ART. 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si è costituito inizialmente con la partecipazione, a seguito dell'avvenuto conferimento dell'azienda bancaria, nella società per azioni allora denominata "Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.". Esso di norma si incrementa per effetto di:

- a) accantonamento a riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- b) accantonamento a riserve facoltative previste dall'Autorità di Vigilanza;
- c) riserve e accantonamenti facoltativi deliberati dal Consiglio d'Indirizzo per mantenere il livello degli interventi, conservando nel tempo il valore del patrimonio, secondo criteri di determinazione fissati nel regolamento interno della Fondazione, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e comunque sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
- d) costituzione di fondi patrimoniali a fronte di liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale Ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Il patrimonio della Fondazione è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da preservarne il valore e ottenere una adeguata redditività per svolgere le attività istituzionali garantendone la continuità nel tempo, anche attraverso le diversificazioni degli investimenti.

La Fondazione può investire il proprio patrimonio in attività che non producono redditi, esclusivamente nel caso in cui tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statuari. In ogni caso, tali investimenti non possono eccedere il 10% del patrimonio; tali investimenti devono essere realizzati in maniera tale da non comportare alcun rischio di diminuzione del valore del patrimonio nel tempo e non impedire una redditività adeguata del patrimonio nel suo complesso.

La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo criteri fissati nel regolamento interno, rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. La gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari nei quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione al momento dell'incarico di gestione, né potranno essere designati quali membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione gli amministratori, i direttori generali, i dipendenti, del gestore. E' comunque assicurato il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

ART. 5 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio d'Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori.

ART. 6 Soci

Il numero massimo dei Soci è di 120; agli enti di cui all'articolo 9 è riservato il diritto di designarne 36; di questi ultimi gli enti locali territoriali possono designarne fino ad un massimo di 12.

La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione né sul suo patrimonio.

I Soci debbono essere nominati fra persone, anche cittadini stranieri, con piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161, residenti o domiciliate nel territorio di prevalente attività di cui all'articolo 2, che siano rappresentative di categorie economiche, del mondo imprenditoriale, delle professioni, della cultura in ogni sua manifestazione e della società civile del suddetto territorio.

Non possono essere nominati Soci i dipendenti della Fondazione e delle società partecipate dalla Fondazione stessa.

ART. 7 Modalità di acquisto della qualità di Socio

La qualità di Socio si acquista per effetto di elezione da parte dell'Assemblea dei Soci a norma dell'articolo 8 o di designazione da parte degli enti di cui all'articolo 9.

L'Assemblea dei Soci verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e provvede alla proclamazione dei nuovi Soci.

Il diritto di elezione e di designazione dei Soci resta in ogni caso riservato rispettivamente all'Assemblea ed agli enti aventi diritto ad esercitarlo. Fino a che non siano avvenute l'elezione e la designazione e l'Assemblea non abbia compiuto la verifica prevista al comma precedente e proclamato i nuovi Soci, l'Assemblea medesima può validamente costituirsi e deliberare qualunque sia il numero dei Soci in carica.

ART. 8 Elezione dei Soci

L'Assemblea ordinaria può procedere all'elezione di nuovi Soci, fino a concorrenza del numero massimo, tenuto conto del numero dei Soci la cui designazione è riservata agli enti di cui all'articolo 9. Alla votazione non partecipano i Soci nominati su designazione ai sensi del successivo articolo 9.

Il Consiglio d'Indirizzo accerta, entro il mese di ottobre di ogni anno, il numero dei nuovi Soci eleggibili da parte dell'Assemblea.

Le proposte per l'elezione a Socio vengono formulate dal Consiglio d'Indirizzo, il quale dovrà tenere conto anche dei nominativi segnalati per iscritto da almeno un quarto dei Soci eletti dall'Assemblea; le relative segnalazioni devono essere inviate con lettera raccomandata alla Presidenza entro il 15 novembre di ciascun anno.

Nei dieci giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea, i Soci possono prendere visione, presso la Presidenza, della lista dei candidati, che deve precisare per i nominativi segnalati dai Soci i nomi dei proponenti.

ART. 9 Designazione dei Soci

Agli enti di seguito elencati spetta il diritto di designare Soci della Fondazione nel numero riportato a fianco di ciascuno di essi; le persone designate devono essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 6.

ENTI LOCALI TERRITORIALI

- n. 2 dalla Provincia di Prato;
- n. 3 dal Comune di Prato;
- n. 1 dal Comune di Calenzano;
- n. 1 dal Comune di Campi Bisenzio;
- n. 1 dal Comune di Carmignano;
- n. 1 dal Comune di Montemurlo;
- n. 1 dal Comune di Poggio a Caiano;
- n. 1 dal Comune di Vaiano;
- n. 1 dai Comuni di Vernio e Cantagallo, congiuntamente tra loro;

ENTI E ORGANISMI ECONOMICO-PROFESSIONALI

- n. 5 dall'Unione Industriale Pratese;
- n. 1 dall'Unione dei Commercianti di Prato - Commercio - Turismo - Servizi;
- n. 1 dalla Confesercenti Provinciale di Prato;
- n. 1 dalla Confartigianato di Prato;
- n. 1 dalla C.N.A. Artigianato Pratese;
- n. 1 dai Distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato fra gli esercenti la professione nell'area;
- n. 1 dall'Ordine degli Avvocati di Prato;
- n. 1 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato;
- n. 1 dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Prato della Circostrizione del Tribunale di Prato;
- n. 2 dall'Ordine degli Architetti, dall'Ordine degli Ingegneri, dal Collegio dei Geometri e dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Prato, congiuntamente tra loro;
- n. 1 dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e dall'Ordine dei Farmacisti, congiuntamente tra loro;

n. 2 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato.

ISTITUZIONI CULTURALI

n. 1 dal Centro per l'Arte Contemporanea "Luigi Pecci";

n. 1 dall'Istituto Internazionale di Storia Economica "Francesco Datini";

n. 2 dall'Università degli Studi di Firenze, scelti fra docenti residenti nel Comune di Prato;

n. 2 dall'Opera del Duomo.

Le designazioni sono irrevocabili e devono essere comunicate alla Presidenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corredandole con l'indicazione dei requisiti posseduti.

Non appena sia venuto a conoscenza della perdita della qualità di Socio o sia stata pronunciata la decadenza da Socio, il Presidente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, invita l'ente che aveva espresso la designazione del Socio cessato o decaduto, a provvedere ad una nuova designazione.

ART. 10

Cause di decadenza, di sospensione e motivi di incompatibilità

I Soci perdono tale qualità dopo dieci anni dalla data della proclamazione. I Soci decaduti possono essere confermati una sola volta.

Decadono da Soci coloro che siano interdetti, inabilitati, che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile, nonché coloro che perdano i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161, o che divengano dipendenti della Fondazione o di società partecipata dalla Fondazione stessa.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di Socio è pronunciata dall'Assemblea, nella ipotesi di cui al comma 3 con la maggioranza dei due terzi dei votanti. I Soci dichiarati decaduti nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 non possono essere rinominati nei successivi dieci anni. La qualità di Socio si perde anche per dimissioni, che hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

Il Socio è sospeso dalla sua qualità e da quella di membro dell'Assemblea per l'avvenuta elezione a membro del Consiglio d'Indirizzo o di Amministrazione o del Collegio dei Revisori o alla carica di Segretario generale della Fondazione, per la sola durata dei rispettivi mandati. Il periodo consumato in tali organi non è computato ai fini del calcolo della durata del mandato di Socio. Ciascun Socio è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione la presenza di cause d'incompatibilità e di decadenza o di sospensione che lo riguardino direttamente. Il Consiglio d'Indirizzo assume in via provvisoria entro 30 giorni i conseguenti provvedimenti, in attesa della pronuncia in merito da parte dell'Assemblea.

ART.11

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci delibera su:

- a) la proclamazione di nuovi Soci e la decadenza e sospensione dalla qualità di Socio;
- b) la designazione della metà dei membri del Consiglio d'Indirizzo.

L'Assemblea esprime inoltre il proprio parere, in modo non vincolante, su:

- a) le modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento della Fondazione;

c) ogni altra questione rilevante per la vita della Fondazione, su richiesta del Consiglio d'Indirizzo.

L'Assemblea dei Soci esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Consiglio d'Indirizzo. Trascorso tale termine, il Consiglio d'Indirizzo delibera in materia, anche senza il parere dell'Assemblea.

ART. 12

Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Fondazione per deliberare sugli argomenti di cui al precedente articolo almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo richieda il Consiglio d'Indirizzo o, con domanda scritta recante l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un quarto dei Soci. Il Presidente della Fondazione partecipa ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto, esclusivamente al fine di garantire l'unitarietà operativa della Fondazione e la sua univoca rappresentanza all'esterno. L'Assemblea può invitare i membri del Consiglio d'Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori a partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto.

ART. 13

Modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Fondazione con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita a ciascun Socio, almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per l'adunanza. Con lo stesso avviso sarà indicata la data della seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, ma almeno ad un'ora di distanza da quest'ultima.

ART. 14

Costituzione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è legalmente costituita in prima convocazione quando sia presente o sia rappresentata almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione quando siano presenti o siano rappresentati almeno un terzo dei Soci.

Nel caso che l'Assemblea venga convocata su richiesta di almeno un quarto dei Soci, l'Assemblea stessa è validamente costituita in prima e seconda convocazione quando siano personalmente presenti almeno i due terzi dei Soci che hanno sottoscritto la richiesta e complessivamente sia presente la metà più uno dei Soci.

ART. 15

Rappresentanza nell'Assemblea dei Soci

Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio, mediante speciale delega scritta, valida anche per la seconda convocazione. La delega non può essere assegnata ad amministratori o revisori.

Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio.

ART. 16
Presidenza dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci elegge il suo Presidente.

Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente della stessa fra i Soci presenti, o chiamando a fungere da segretario un notaio.

ART. 17
Validità delle deliberazioni

L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Debbono essere adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti l'elezione e la decadenza dei Soci e la designazione della metà dei membri del Consiglio d'Indirizzo. In tali casi il Presidente dell'Assemblea nomina tra i Soci presenti tre scrutatori.

Per la validità delle deliberazioni di cui al comma precedente occorre il voto favorevole di due terzi dei Soci votanti in Assemblea, purché essi rappresentino almeno la metà più uno dei Soci intervenuti di persona o per delega.

ART. 18
Verbale delle adunanze

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e, se nominati, dagli scrutatori.

Nel verbale devono essere indicati nominativamente i presenti e devono essere riassunte, su loro richiesta, le dichiarazioni degli intervenuti.

ART. 19
Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da 14 membri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere vicario vengono eletti dal Consiglio d'Indirizzo nella sua prima riunione a maggioranza dei propri componenti in carica e fra di essi; durano in carica quattro esercizi e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

I Consiglieri vengono designati per metà dall'Assemblea dei Soci e per metà da parte dei seguenti enti:

n. 1 dal Presidente della Provincia di Prato,

n. 1 dal Sindaco del Comune di Prato,

n. 1 dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, sentiti i responsabili delle strutture didattiche attive nella sede universitaria di Prato;

n. 1 dai Presidenti delle Istituzioni culturali indicate nell'articolo 9, esclusa l'Università degli Studi di Firenze, congiuntamente tra loro,

n. 1 dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato,

n. 1 dai Presidenti delle seguenti associazioni, congiuntamente tra loro:

- Unione Industriale Pratese,
- Unione dei Commercianti di Prato - Commercio - Turismo - Servizi,
- Confesercenti Provinciale di Prato,
- C.N.A. Artigianato Pratese,
- Confartigianato di Prato;

n. 1 dai Presidenti dei seguenti Ordini professionali, congiuntamente tra loro:

- Distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, fra gli esercenti la professione nell'area, Ordine degli Avvocati di Prato,
- Ordine dei Dottori Commercialisti, Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Prato della Circoscrizione del Tribunale di Prato,
- Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Geometri e Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Prato,
- Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Ordine dei Farmacisti.

Gli enti sopra elencati non possono designare propri amministratori o dipendenti, né soggetti legati a tali enti da rapporti di collaborazione, anche a tempo determinato, né amministratori o dipendenti di società dagli enti medesimi direttamente o indirettamente controllate. I Consiglieri designati dagli enti sopra elencati non li rappresentano né ad essi rispondono. I Consiglieri nominati dall'Assemblea non la rappresentano né ad essa rispondono. I Consiglieri operano senza vincolo di mandato e non possono essere revocati da coloro che li hanno designati o nominati. I Consiglieri durano in carica quattro esercizi e scadono alla data del Consiglio d'Indirizzo convocato per la approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere confermati una sola volta consecutivamente.

Non possono essere Consiglieri coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti. Non possono essere Consiglieri coloro che sono membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o che sono membri del Collegio dei Revisori. Non può essere Consigliere colui che ricopre la carica di Segretario generale della Fondazione. Non possono essere Consiglieri coloro che sono dipendenti della Fondazione o di società dalla Fondazione partecipate. Non possono essere Consiglieri coloro che sono organi o componenti di organi ordinari, esclusi quelli consultivi, di Regioni, di Enti Locali Territoriali, dello Stato. Non possono essere Consiglieri coloro che svolgono funzioni d'indirizzo, di amministrazione o di controllo in altri enti o fondazioni bancarie. Non possono essere Consiglieri coloro che sono amministratori di quegli enti o soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, con i quali questa ultima abbia rapporti organici e permanenti. Tale incompatibilità non si applica nella ipotesi che si tratti di enti o soggetti istituiti o partecipati dalla Fondazione, funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Non può essere Consigliere colui che ricopre funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria. Non può essere Consigliere colui che è destinatario di attività della Fondazione a proprio diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali e collettivi, espressi dagli Enti designanti.

Non può essere Consigliere colui che ricopre la carica di Direttore generale della Società bancaria conferitaria.

I Soci membri della Assemblea sono sospesi dalla loro qualità se eletti Consiglieri, per la sola durata del loro mandato, secondo quanto previsto dall'articolo 10, ultimo comma.

I Consiglieri vengono eletti secondo i criteri di professionalità, competenza e di idoneità etica tra coloro che nei settori d'intervento e nei campi di attività della Fondazione, indicati nell'articolo 3, abbiano acquisito conoscenze specialistiche o abbiano comunque maturato esperienze rilevanti, documentabili in modo obbiettivo e tali da risultare utili al miglior perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Alla elezione ed allo svolgimento del mandato dei Consiglieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161.

La valutazione circa la sussistenza delle condizioni di incompatibilità, delle cause di decadenza e di sospensione, e circa la presenza dei requisiti di professionalità e competenza spetta al Consiglio, che la esercita a maggioranza dei propri componenti in carica, secondo quanto previsto dallo Statuto e nell'interesse esclusivo della Fondazione. Ciascun Consigliere è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione la presenza di cause d'incompatibilità e di decadenza o sospensione che lo riguardino direttamente. Il Consigliere che si trovi in una situazione di conflitto di interessi ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio, nonché di astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Il Consiglio assume i conseguenti provvedimenti entro 30 giorni.

I componenti eletti in sostituzione di coloro che vengano a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Il Consiglio d'Indirizzo dichiara la decadenza del Consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

Il Consiglio d'Indirizzo è validamente insediato, ed inizia ad operare, con il perfezionamento della elezione di almeno due terzi dei suoi componenti, e comunque non prima della scadenza del Consiglio in carica e non prima che sia trascorso per ciascuno degli Enti designanti il termine di sessanta giorni assegnato per le designazioni. Alla costituzione del Consiglio d'Indirizzo provvede il Consiglio in carica al momento delle designazioni, attivando le relative procedure non oltre il novantesimo giorno precedente la propria scadenza. In particolare, il Consiglio provvede ad invitare, con lettera raccomandata, gli enti designanti ad esercitare il loro potere, e contestualmente provvede, per la medesima finalità, a convocare l'Assemblea. Gli enti designanti esercitano il loro potere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione a loro diretta. Trascorso tale termine, alle relative designazioni provvede direttamente il Presidente del Tribunale di Prato, su richiesta del Presidente della Fondazione.

ART. 20

Indennità e rimborsi spese

Il Consiglio d'Indirizzo determina la misura delle medaglie di presenza spettanti al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

ART. 21

Poteri del Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo delibera su:

- a) l'approvazione del bilancio e del documento programmatico e previsionale previsto dall'articolo 32, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, anche mediante l'approvazione degli atti di programmazione annuali e pluriennali previsti dall'articolo 3;
- c) lo scioglimento della Fondazione, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti in carica, sentito il parere dell'Assemblea e con la procedura prevista dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- d) la nomina e la revoca, a maggioranza dei propri componenti in carica e secondo una procedura di tipo selettivo-comparativo, del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, e del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori, con la determinazione dei relativi compensi;
- e) l'esercizio, a maggioranza dei propri componenti in carica, della azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, e la loro eventuale revoca;

- f) la sussistenza, a maggioranza dei propri componenti in carica, dei requisiti di professionalità e di competenza previsti dall'articolo 19;
- g) la sussistenza, a maggioranza dei propri componenti in carica, delle condizioni d'incompatibilità e di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 19;
- h) l'approvazione e la modifica dello Statuto a maggioranza dei propri componenti in carica;
- i) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- l) trasformazioni e fusioni;
- m) l'eventuale istituzione d'Imprese Strumentali, nel rispetto dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Il Consiglio svolgerà inoltre la necessaria opera di valutazione e controllo della rispondenza delle azioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione alle linee programmatiche fissate ai sensi della precedente lettera b).

In nessun caso il Consiglio potrà procedere alla distribuzione o assegnazione di quote di utili o di patrimonio, o alla corresponsione di una qualsiasi altra forma di utilità economica, agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con la sola eccezione di quanto previsto dalla lettera d).

ART. 22

Adunanze del Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo si riunisce almeno quattro volte l'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno un quarto dei Consiglieri od il Collegio dei Revisori.

ART. 23

Modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno otto giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio ed il Collegio dei Revisori. Alle adunanze del Consiglio d'Indirizzo sono permanentemente invitati, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telegrafo, telex, telefax o posta elettronica, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere vicario eletto dal Consiglio d'Indirizzo nella sua prima seduta.

Il Presidente non ha diritto di voto.

I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario, oppure da un componente del Consiglio nominato di volta in volta. I verbali delle adunanze ed i relativi estratti sono firmati dal Presidente e dal Segretario delle singole adunanze.

ART. 24

Deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ad eccezione di quella di cui alla lettera c), da assumere a maggioranza dei due terzi dei propri componenti in carica

e di quelle di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 21, da assumere a maggioranza dei propri componenti in carica. Il voto viene espresso in modo palese; le deliberazioni riguardanti persone sono assunte con voto segreto. In tali casi il Segretario svolge le funzioni di scrutatore.

ART. 25 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione e del Consiglio d'Indirizzo, da quest'ultimo eletto nella sua prima seduta. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio nella sua prima seduta, a maggioranza dei propri componenti e fra di essi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi e scadono alla data del Consiglio d'Indirizzo convocato per la approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. I Consiglieri vengono eletti dal Consiglio d'Indirizzo a maggioranza dei suoi componenti in carica e secondo una procedura di tipo selettivo-comparativo, previa determinazione del loro numero. Ai Consiglieri può essere attribuito, da parte del Consiglio d'Indirizzo, un compenso. Non possono essere Consiglieri coloro che si trovano nelle condizioni d'incompatibilità previste dalle norme vigenti. Non possono essere Consiglieri coloro che sono membri del Collegio dei Revisori, o membri del Consiglio d'Indirizzo, con la sola eccezione del Presidente, cui spetta la funzione generale di coordinamento dell'attività della Fondazione. Non può essere Consigliere colui che ricopre la carica di Segretario generale della Fondazione. I Soci membri dell'Assemblea sono sospesi dalla loro qualità se eletti Consiglieri, per la sola durata del loro mandato, secondo quanto previsto dall'articolo 10, ultimo comma. Non possono essere Consiglieri coloro che siano amministratori o dipendenti di uno degli enti cui spetta il potere di designazione di metà dei componenti del Consiglio d'Indirizzo, o soggetti legati a tali enti da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, o amministratori o dipendenti di società da tali enti direttamente o indirettamente controllate. Non possono essere Consiglieri coloro che siano amministratori o revisori della società bancaria conferitaria, o direttori generali della medesima Società, o direttori generali, amministratori o revisori di sue controllate o partecipate. Non può essere Consigliere colui che è destinatario di attività della Fondazione a proprio diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali e collettivi, espressi dagli Enti designanti. Non possono essere Consiglieri coloro che sono dipendenti della Fondazione o di società dalla Fondazione partecipate. Non possono essere Consiglieri coloro che sono organi o componenti di organi ordinari, esclusi quelli consultivi, di Regioni, di Enti Locali Territoriali, dello Stato. Non possono essere Consiglieri coloro che svolgono funzioni di indirizzo, di amministrazione o di controllo in altri enti o fondazioni bancarie. Non possono essere Consiglieri coloro che sono amministratori di quegli enti o soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, con i quali questa ultima abbia rapporti organici e permanenti.

I Consiglieri vengono eletti secondo i criteri di professionalità e competenza tra coloro che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di natura direttiva, di amministrazione o di controllo, presso imprese, o enti pubblici o privati, o pubbliche amministrazioni;
- b) attività professionali in materia economica, legale, mobiliare, finanziaria, assicurativa.

Alla elezione ed allo svolgimento del mandato dei Consiglieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161.

La valutazione circa la sussistenza delle condizioni d'incompatibilità, e delle cause di decadenza e di sospensione, spetta al Consiglio. Ciascun Consigliere è tenuto a comunicare

immediatamente alla Fondazione la presenza di cause d'incompatibilità e di decadenza o di sospensione che lo riguardino direttamente. Il Consigliere che si trovi in una situazione di conflitto di interessi ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio, nonché di astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Il Consiglio assume i conseguenti provvedimenti entro 30 giorni.

I membri eletti in sostituzione di coloro che vengano a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Il Consiglio dichiara la decadenza del Consigliere che non intervenga alle sedute, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive.

Il Consiglio provvede alla gestione della Fondazione, ed alla attuazione dei programmi deliberati e determinati dal Consiglio d'Indirizzo. A questo fine, il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione che non siano espressamente riservati ad altri Organi dalla legge o dallo Statuto. Per il migliore svolgimento delle attività istituzionali, il Consiglio può costituire commissioni o comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive, nominandone i componenti anche fra persone estranee alla Fondazione e determinandone gli eventuali compensi. Qualora di dette commissioni o comitati siano chiamati a far parte componenti degli Organi della Fondazione, l'incarico dovrà essere anticipatamente concordato e conferito con delibera, con l'indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio dei Revisori. I membri del Consiglio di Amministrazione sono permanentemente invitati a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri o del Collegio dei Revisori. Per le modalità di convocazione, per lo svolgimento delle adunanze e per le deliberazioni del Consiglio valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 23 e 24 per il Consiglio d'Indirizzo.

ART. 26 Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca l'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dall'articolo 12, convoca e presiede il Consiglio d'Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione, svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione e vigila sul suo andamento generale.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza può prendere ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con immediata efficacia anche nei confronti dei terzi, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere vicario eletto a norma del precedente art. 23.

Per determinati atti o categorie di atti od affari il Presidente può, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, conferire procure anche a soggetti estranei alla Fondazione.

ART. 27 Collegio dei Revisori

Presso la Fondazione è istituito un Collegio di Revisori, formato da tre Sindaci effettivi e due supplenti, con le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili, nonché dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

I Revisori sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo, a maggioranza dei suoi componenti in carica e con le modalità prescritte per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il

Collegio è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Alla nomina ed allo svolgimento del mandato dei Revisori si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di Amministratore o di Direttore generale o di Sindaco della società bancaria conferitaria o di sue controllate o partecipate. La carica di Revisore è inoltre incompatibile con quella di Segretario generale della Fondazione o di membro della Assemblea e di membro di ogni altro organo della Fondazione. Se eletti Revisori, i Soci membri della Assemblea sono sospesi dalla loro qualità per la sola durata del mandato, secondo quanto previsto dall'articolo 10, ultimo comma. Ai Revisori si applicano inoltre tutte le altre cause d'incompatibilità previste dall'articolo 25 per i membri del Consiglio di Amministrazione. I Revisori che si trovino in una delle condizioni d'incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Fondazione. Il Revisore che si trovi in una situazione di conflitto di interessi ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio, nonché di astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto. Lo stesso Collegio dei Revisori assume entro 30 giorni i conseguenti provvedimenti. I Revisori restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data del Consiglio d'Indirizzo convocato per la approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere confermati una sola volta consecutivamente. I Revisori devono assistere alle adunanze del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale il quale viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Revisori, in apposito libro tenuto a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.

Ai Revisori, oltre al rimborso anche in misura forfettaria delle spese sostenute in ragione della carica, spetta un emolumento annuo, oltre alla medaglia di presenza, nella misura stabilita dal Consiglio d'Indirizzo.

ART. 28

Pluralità di cariche e cumulo di compensi

I membri del Consiglio d'Indirizzo possono ricoprire cariche in Organi amministrativi e di controllo delle società partecipate dalla Fondazione, con eccezione della Società bancaria conferitaria; l'assunzione di tali cariche deve essere comunque autorizzata dal Consiglio d'Indirizzo, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 19. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori non possono comunque ricoprire cariche in società partecipate dalla Fondazione.

ART. 29

Segretario generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra i propri componenti, il Segretario generale della Fondazione, determinandone i poteri e le funzioni - tra le quali potrà essere compresa quella di Segretario del Consiglio stesso - nonché la misura del compenso.

Il Consigliere di Amministrazione nominato Segretario generale decade dalla carica di Consigliere.

L'incarico di Segretario generale è conferito per un quadriennio ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Alla nomina ed allo svolgimento dell'incarico di Segretario generale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161.

Per la carica di Segretario generale sono indispensabili gli stessi requisiti di professionalità previsti per la carica di Consigliere di Amministrazione.

Alla carica di Segretario generale si applicano le stesse incompatibilità previste per la carica di Consigliere di Amministrazione.

La valutazione circa la sussistenza delle condizioni d'incompatibilità e delle cause di decadenza e di sospensione spetta al Consiglio di Amministrazione. Il Segretario generale è tenuto a comunicare immediatamente alla Fondazione la presenza di cause d'incompatibilità e di decadenza o di sospensione che lo riguardino direttamente. Il Segretario generale che si trovi in una situazione di conflitto di interessi ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Fondazione, nonché di astenersi da ogni attività in relazione alla quale possa determinarsi il predetto conflitto. Il Consiglio di Amministrazione assume i conseguenti provvedimenti entro trenta giorni.

ART. 30

Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene il libro verbali dell'Assemblea dei Soci, il libro verbali del Consiglio d'Indirizzo, il libro verbali del Consiglio di Amministrazione ed il libro verbali del Collegio dei Revisori.

La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri che si rendano necessari in relazione alla propria attività e natura giuridica. Per la tenuta dei suddetti libri si osservano, per quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

Nel caso di istituzione di Imprese Strumentali, esercitate in via diretta dalla Fondazione, si terranno contabilità separate e verranno predisposti specifici rendiconti da allegarsi al bilancio annuale.

ART. 31

Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il progetto di bilancio, costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del Codice Civile, è approvato dal Consiglio di Amministrazione, entro il 31 marzo di ogni anno e trasmesso immediatamente al Collegio dei Revisori.

Il progetto di bilancio, con la relazione del Collegio dei Revisori, deve restare depositato presso la sede della Fondazione per i quindici giorni di calendario che precedono la data fissata per la riunione del Consiglio d'Indirizzo, da convocare per l'approvazione entro il 30 aprile.

Il bilancio, una volta approvato dal Consiglio d'Indirizzo, è inviato entro quindici giorni o il diverso termine che verrà indicato nell'emanando regolamento dall'Autorità di Vigilanza, allo stesso Organo di Vigilanza per le opportune valutazioni di competenza.

Il bilancio consuntivo è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione finanziaria della Fondazione. La relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità del patrimonio della Fondazione e gli investimenti realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

ART. 32

Documento programmatico e previsionale

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, per ogni esercizio, a predisporre il “Documento programmatico e previsionale”. Il Documento indica gli impieghi del patrimonio relativi o collegati ad attività che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali, in particolare allo sviluppo del territorio. Di tali impieghi e della loro redditività si darà separata e specifica evidenza nel bilancio consuntivo. Il Documento sarà adottato dal Consiglio d’Indirizzo entro il mese di ottobre di ogni anno, a valere per l’esercizio successivo, e sarà trasmesso entro quindici giorni all’Autorità di Vigilanza.

ART. 33 Scioglimento ed estinzione

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, la Fondazione si scioglie per deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica e sentito il parere dell’Assemblea dei Soci, con la procedura di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

ART. 34 Disposizioni finali e transitorie

I Soci della Cassa di Risparmio di Prato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, conservano la qualità di Socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato con i limiti di tempo loro propri.

I Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato che sono tali alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento dello Statuto alle disposizioni della Legge 23 dicembre 1998, n. 461 e del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 conservano la qualità di Soci con i limiti di tempo loro propri. I Soci nominati successivamente alla data del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, possono essere confermati una sola volta alla scadenza della loro qualità di Soci e sempre per un periodo di dieci anni.